

Agrifisco

NUMERO 1 - SETTEMBRE 2012

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA

Introduzione

LUCIA BRIAMONTE | Inea

Con l'obiettivo di approfondire le misure introdotte dal Governo attraverso il decreto "Salva-Italia" (D.L. 201/11), volte ad assicurare la stabilità finanziaria e la crescita del Paese, il numero 0 di AGRIFISCO si è concentrato sul tema dell'IMU, analizzando le possibili ripercussioni nell'agroalimentare.

Sulla scia delle stesse manovre correttive, questo primo numero è interamente dedicato al decreto legge 22 giugno 2012, n.83 (c.d. "Crescitalia"), nei cui obiettivi si ritrova l'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, l'aumento della competitività, nonché altre misure volte ad attrarre capitali privati e agevolare le procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato finora. La complessità e corposità di tale provvedimento, infatti, sono riconducibili alla pregressa "Agenda della Crescita sostenibile" (dicembre 2011), nella quale il legislatore ha evidenziato la necessità di attivare delle leve capaci di influire gradualmente sulle debolezze strutturali del sistema-Paese, combinando interventi strutturali con azioni capaci di liberare risorse, seppure esigue, nel breve periodo.

L'articolo inserito nella rubrica "Le Istituzioni", a cura di Gianfrancesco Romeo e Livia Regis (MiSE) propone una panoramica sui principali nodi del decreto "Crescitalia", mentre "Il tema" ospita un approfondimento sugli effetti del provvedimento nel settore primario. In questo senso, abbiamo chiesto a Vito Sciancalepore del Mipaaf di elencare le misure più rilevanti ispirate dai criteri di sostenibilità ambientale (artt. 34 e 52), economica (artt. 43 e 59) e sociale (artt. 58 e 67). D'accordo con il tema guida di questo numero, Fabian Capitanio della Federico II di Napoli ha condiviso alcune considerazioni sotto il profilo delle politiche agricole tra intervento pubblico e crisi di mercato, mentre Riccardo Squatrito dell'Università di Palermo e Giorgio Volpe (Dottore agronomo) hanno approfondito la questione delle agro-energie. Per allargare ulteriormente il dibattito, Adriano Antinelli (Dottore agronomo) ha intervistato l'Ing. Filippo Palombini, titolare di un'azienda agricola che dal 2008 sta puntando fiduciosamente sulle agro-energie.

Come il bollettino precedente, anche questo numero contiene un flash sugli ultimi aggiornamenti riguardanti la questione fiscale, con particolare riferimento ai dati del Mef relativi al prelievo fiscale per l'anno 2010. Il box di Gianmarco Tardella, contenuto anch'esso nella rubrica "In tempo reale", ha riportato i punti principali dell'ultimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esclusione delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo. ■

Sommario

IL TEMA

L'impatto del "decreto Sviluppo" sul settore agroalimentare..... **2**
V. SCIANCALEPORE

IN TEMPO REALE

Il prelievo fiscale in agricoltura **6**
R. PERGAMO
Provvedimento Agenzia delle Entrate **8**
G. TARDELLA

LE ISTITUZIONI

L'impatto del decreto legge n. 83/2012 sull'economia . **9**
G. ROMEO - L. REGIS

IL PUNTO DI VISTA

Intervista all'Ing. Palombini - Azienda Bioenergetica **11**
A. ANTINELLI

IN BREVE

FOCUS:
Novità introdotte dagli ultimi riferimenti normativi in materia di agro-energie .. **13**
R. SQUATRITO - G. VOLPE

Fondi dal Decreto Sviluppo per le crisi di mercato **15**
F. CAPITANIO

GLOSSARIO

S. NIZZA **17**

L'impatto del "decreto Sviluppo" sul settore agroalimentare

VITO DOMENICO SCIANCALEPORE | Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

KEYWORDS decreto sviluppo, biocarburanti, Made in Italy, rifiuti, pesca

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, si prefigge l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita dell'economia italiana, intervenendo sia con misure destinate ad avere un impatto nel breve periodo, sia proponendo misure più strutturali, finalizzate ad aumentare la competitività del sistema economico e delle imprese.

Il decreto contiene alcune novità anche per il settore agricolo, alimentare e della pesca, che si riportano nella tabella sottostante.

rie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione - derivanti principalmente da materie cellulosiche, lignocellulosiche e alghe - e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014.

Il legislatore modifica la disciplina del riconoscimento della premialità doppia (c.d. "double counting"), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti, precisando, tra l'altro, che possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti

D.L. 22/6/2012 N. 83 - MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E DELLA PESCA	
Articolo 34	Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti
Articolo 43	Potere sanzionatorio in materia di <i>Made in Italy</i>
Articolo 52	Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
Articolo 58	Fondo per la distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59, 59 bis, 59 ter e 59 quater	Interventi urgenti per il settore agricolo (consorzi di tutela delle DOP e IGP vitivinicole, controllo e certificazione delle sementi, produzione di energia idroelettrica, impianti di acquacoltura, credito peschereccio, registro informatico dei pescatori, etichettatura dei prodotti della pesca, attività connesse nel settore della pesca)
Articolo 67-septies	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67-octies	Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIOCARBURANTI

L'articolo 34 individua una serie di misure preordinate a razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e a favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-comunitari.

In particolare, si introducono una serie di modifiche alla precedente disciplina contenuta nel d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di realizzare le innovazioni tecnologiche necessa-

o a fini energetici, e la cui provenienza e trasformazione sia esclusivamente nazionale e comunitaria.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, dal 1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti saranno attribuite al Ministero dello sviluppo economico che si avvarrà del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un co-mitato tecnico consultivo interministeriale. Vengono infine razionalizzati i controlli anche attraverso la previsione di un sistema di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico in grado di assicurare il controllo e la trac-

ciabilità delle importazioni e, dunque, di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato.

LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

L'articolo 43 detta disposizioni riguardanti tutela e il potere sanzionatorio in materia di *Made in Italy*, individuando nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio le destinatarie finali dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative.

Inoltre, il legislatore, al fine di incrementare il livello di tutela, disciplina la soglia di conformità alla categoria degli oli d'oliva extra vergini d'origine italiana (contenuto in metil esteri degli acidi grassi più etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg), al superamento della quale i controlli diventano automatici.

Si rafforzano i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica, da parte di un apposito comitato d'assaggio, della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata.

Infine, sono disciplinate le condizioni per cui l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera e la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, identificati nel luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima nonché nel luogo della trasformazione sostanziale.

LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il legislatore, con le disposizioni contenute nell'articolo 52, proroga al 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in vigore del SISTRI, al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema. Si prevede inoltre, in considerazione dei ripetuti rinvii che hanno impedito l'operatività del sistema, che entro il termine della nuova proroga l'amministrazione valuti l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi sottostanti e alla caducazione dei rapporti contrattuali in essere.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati all'articolo sono state aggiunte due ulteriori disposizioni: il comma 2-bis che attribuisce la qualifica di sottoprodotto al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria; il comma 2-ter estende ai consorzi agrari le disposizioni vigenti in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi.

IL FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI

In considerazione dell'aumento del numero degli indigenti in Italia, che oggi sono stimati sui 3,3 milioni e della circostanza che le misure comunitarie di sostegno alimentare saranno attive fino al 2013, l'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari, da affidare ad associazioni caritatevoli. Il Fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno delle medesime agevolazioni fiscali di cui beneficiano le ONLUS.

Un decreto annuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno, dovrà identificare le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, le modalità di esercizio degli atti di liberalità da parte dei privati e ogni altra modalità necessaria all'attuazione del programma.

INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO

a) *Consorzi di tutela delle DOP e IGP vitivinicole*

L'articolo 59, ai commi 1 e 2, relativamente alla tematica della tutela dei consorzi delle DOP e delle IGP vitivinicole, introduce nuove fattispecie di illecito sanzionabili amministrativamente. In particolare, vengono sanzionate con ammenda, pari al triplo dell'importo accertato, gli illeciti commessi dai soggetti immessi nel sistema di controllo di una DOP o IGP, che non assolvano agli obblighi specifici di competenza nei confronti dei consorzi di tutela. Inoltre, viene estesa alle ipotesi d'illecito previste con il nuovo comma 3-bis e dal comma 4 dell'articolo 24 del D.lgs. n.61/2010 l'applicazione della sanzione che consiste nella sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta.

b) *Crisi di mercato*

Il comma 3 destina a interventi di sostegno del comparto agricolo le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero.

Con tale disposizione normativa il legislatore intende rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'Agea riferiti agli anni 2005-2010, che ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro. Un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Dicastero dell'Economia, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare a ogni singola misura, la cui attuazione spetta all'AGEA, in coerenza con la normativa comunitaria.

c) *Prove varietali*

L'articolo 59, comma 6 introduce, a decorrere dal 2012, un vincolo per le Regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro che, nel limite di 2,5 milioni di euro, debbono essere attribuite agli enti e organismi di coordinamento delle prove varietali, a titolo di rimborso dei costi dagli stessi sostenuti.

Si stabilisce che, a partire dall'anno 2012, i suddetti compensi siano riassegnati, entro il limite annuo di 2 milioni di euro, al MIPAAF, si quantifica l'onere e si individua la relativa copertura finanziaria. La modifica legislativa proposta consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove (attività fino a oggi espletata dall'ex Ense ora Inran e dalla Regione Emilia-Romagna), con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La norma è stata concordata a livello tecnico con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e fa seguito all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

d) *Energia idroelettrica*

Con riferimento alla produzione di energia elettrica, il comma 7 estende la competenza del commissario ad acta per le opere irrigue, alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere ex Agensud, poi trasferite al Dicastero agricolo - che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali - viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

e) *Nuovi impianti di acquacoltura marina*

In tema di impianti di acquacoltura marina, l'articolo 59, comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base a disciplina estesa al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

Rientrando tuttavia la materia pesca nella potestà legislativa residuale delle Regioni, la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna Regione non avrà adottato una propria normativa, rispettando le disposizioni comunitarie in materia.

f) *Credito peschereccio*

Con espresso riferimento al credito peschereccio, l'articolo 59, comma 13 estende l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, per i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle associazioni di rappresentanza del settore.

g) *Etichettatura dei prodotti della pesca*

I commi da 14 a 19 introducono un regime facoltativo che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere "prodotto italiano", o altra che indichi con precisione la zona di cattura.

Le norme dispongono inoltre che la facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca (anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che sono in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni sull'origine del prodotto), che le imprese di pesca e di acquacoltura, incluse le cooperative, sono tenute a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, mentre gli ultimi due commi dispongono sanzioni ai soggetti sopraccitati in caso di informazioni non corrette ai consumatori.

h) *Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari*

L'articolo 59-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, persegue lo scopo di addivenire ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (DOP, IGP, STG, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM).

Il Ministero delle politiche agricole, entro sei mesi, dovrà emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall'Istituto poligrafico statale, mentre il comma successivo dispone che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura in questione.

i) *Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi*

L'articolo 59-ter, anch'esso introdotto nel corso del dibattito parlamentare, si prefigge l'obiettivo di informatizzare il registro dei pescatori, attualmente tenuto in formato cartaceo, nel quale, ai sensi del comma 2, debbono essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale (pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oceanica).

l) *Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*

L'articolo 59-quater ridefinisce, rispetto alla disciplina vigente, le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, connesse tra cui rientrano ora anche le attività di imbarco per la "pesca turismo" e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo.

Conseguentemente, sono ridefinite le attività connesse all'attività di pesca professionale, cui vanno applicate le seguenti condizioni: non essere prevalenti, in termini di ore dedicate e reddito ricavato, rispetto alle attività principali; dovere utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica. Si

tratta della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, delle azioni di promozione e valorizzazione, nonché dell'attuazione di interventi di gestione attiva.

Giova, a tale riguardo, evidenziare che la norma potrebbe produrre una riduzione del gettito tributario, in quanto si fanno rientrare attività connesse alla pesca tra quelle professionali che godono di un regime tributario agevolato.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE

Da ultimo, meritorie di segnalazione - e senza dubbio foriere di implicazioni anche per il settore agricolo - si palesano le disposizioni contenute negli articoli 67-septies e 67-octies, che prevedono una serie di misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio scorso.

In particolare, mentre l'articolo 67-septies estende il numero dei Comuni destinatari delle misure intraprese dal Governo,

l'articolo 67-octies attribuisce ad imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015.

Detto credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni nelle quali il credito stesso viene utilizzato, non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e si può utilizzare solo in compensazione.

Le modalità applicative e di presentazione dell'istanza saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per presente provvedimento. ■



Il prelievo fiscale in agricoltura

RAFFAELLA PERGAMO | Inea

KEYWORDS gettito fiscale, imposte dirette e indirette in agricoltura

La fiscalità in agricoltura è di tipo reale, basata sul sistema catastale che permea l'intero impianto dei redditi fondiari in agricoltura; i redditi dominicali e agrari, infatti, non sono tassati in base al reddito prodotto, ma sulla base di un reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno nel primo caso e nel secondo caso dal capitale d'esercizio e dal lavoro di organizzazione impiegato, e determinato appunto mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno, con una rivalutazione dell'80% nel primo caso e del 70% nel secondo.

Il gettito fiscale per il settore agricolo, derivante dall'interazione con le tariffe catastali e non solo, proviene principalmente da imposte dirette sul reddito (IRPEF/IRES), dall'IRAP, dall'ICI¹, dai contributi sociali, dalle imposte indirette come l'IVA e dagli oneri consortili dei Consorzi di bonifica.

Tabella 1 – Ammontare dell'IRPEF per la sezione di attività Agricoltura, silvicoltura e pesca per zona geografica (€)

	N° CONTRIBUENTI	AMMONTARE IRPEF
Nord	158.774	736.382.697
Centro	49.609	230.418.843
Sud	123.166	412.625.718
Totale	331.549	1.379.427.258

Fonte: MEF – Dichiarazioni dei redditi 2010 – Anno d'imposta 2009

Nel 2010² (anno d'imposta 2009), il gettito delle imposte dirette sul reddito in agricoltura³ è stato pari a 1.433,4 milioni di euro di cui il 96% dell'importo è costituito dall'IRPEF. Nel

caso dell'IRPEF (tabella 1), i contribuenti⁴, persone fisiche, sono stati pari a circa 332.000 unità e l'ammontare dell'imposta deriva per il 53% dalle Regioni del Nord, per il 17% dal Centro e per il 30% dal Sud. Nel caso dell'IRES (tabella 2), i contribuenti⁵ sono 6.736 e l'ammontare dell'imposta deriva per il 66% dalle Regioni del Nord, per il 16% dal Centro e per il 18% dal Sud.

Tabella 2 – Ammontare dell'IRES per la sezione di attività Agricoltura, silvicoltura e pesca per zona geografica (€)

	N° CONTRIBUENTI	AMMONTARE IRES
Nord	2.897	35.561.965
Centro	1.263	8.709.686
Sud	2.576	9.705.617
Totale	6.736	53.977.268

Fonte: MEF – Dichiarazioni dei redditi 2010 – Anno d'imposta 2009

L'imposta regionale sulle attività produttive⁶ (IRAP) che riguarda una manifestazione di capacità contributiva diversa dal reddito, poiché si riferisce ad attività organizzate a contenuto produttivo, ed esclude la rilevanza dei risultati economici, anche potenziali, nel periodo considerato, ha riportato un gettito di circa 254 milioni di euro per la sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca, interessando circa 214 mila contribuenti⁷. La ripartizione del gettito a livello territoriale (tabella 3), evidenzia che il 61% circa dell'introito è versato da soggetti passivi delle regioni del Nord, il 12% da soggetti passivi del Centro e il 27% da contribuenti ricadenti nel Sud d'Italia.

¹ Sostituita a partire dal 2012 dall'IMU.

² Ultimo anno reso disponibile dalle statistiche MEF.

³ Si considera l'ammontare dei tributi IRPEF e IRES pagato da contribuenti appartenenti alla categoria Agricoltura, Silvicoltura e Pesca.

⁴ Soggetti per i quali il reddito agricolo è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica

⁵ Società di capitali ed enti commerciali con attività agricola prevalente.

⁶ L'IRAP non presenta una chiara collocazione tra le imposte dirette o indirette ma la tendenza degli studiosi di diritto tributario è comunque quella di classificarla tra le imposte dirette come l'ICI e l'IMU. Si veda, inoltre, quanto affermato da Tardella G. in proposito nel testo Fiscalità in agricoltura, cap.1.2.3, pag.21, pubblicazione ESI 2012.

⁷ Produttori agricoli. Si rammenta, inoltre, che sono esclusi dal pagamento IRAP, tutti gli agricoltori che rientrano nella fascia di esonero ai fini IVA.

Tabella 3 – Ammontare dell'IRAP per la sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca per zona geografica (€)

	N°. CONTRIBUENTI	AMMONTARE IRAP
Nord	120.318	153.730.579
Centro	26.877	29.869.505
Sud	66.251	69.954.162
Totale	213.446	253.554.246

Fonte: MEF – Dichiarazioni dei redditi 2010 – Anno d'imposta 2009

Per le imposte indirette, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole, in regime speciale⁸, è stata pari a 1.289 milioni di euro per un numero di contribuenti pari a circa 290.000 così come, per lo stesso regime, l'IVA per le operazioni esenti ha riguardato solo 72 contribuenti per un ammontare di 1,56 milioni di euro. L'imposta dovuta in questo regime è risultata pari a 395 milioni di euro circa, versata da circa 165.000 contribuenti. Nel regime normale⁹, l'IVA ammessa in detrazione per la categoria di contribuenti rientranti nella sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca è stata pari a 407 milioni di euro circa per 1.902 contribuenti. Il volume d'affari dei produttori agricoli rientranti nel regime normale è stato di 34.009,3 milioni di euro, dichiarato da 142.000 unità circa, mentre il volume d'affari riportato nel regime speciale ammonta a 20.140,79 milioni di euro dichiarato da 294.000 unità circa. L'imposta dovuta nel regime normale è stata versata, per un importo di 481 milioni di euro circa, da 63.000 contribuenti.

Di seguito, si riporta la sintesi (tabella 4) dei totali IVA per la sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca nel periodo considerato.

Tabella 4 – Le grandezze IVA, in regime normale e speciale, per la sezione di attività Agricoltura, silvicoltura e pesca (€)

	VOLUME D'AFFARI	IMPOSTA DOVUTA	IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (OPERAZIONI ESENTI)	IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (IMPRESE AGRICOLE)
Regime Normale	34.009.298.174	481.178.311	407.237.770	
Regime Speciale	20.140.788.494	395.335.877	1.562.300	1.288.147.164

Fonte: MEF – Dichiarazioni dei redditi 2010 – Anno d'imposta 2009

Sul fronte previdenza, i contributi sociali¹⁰ versati dai datori di lavoro sono stati pari a 1.644,1 milioni di euro e sono riferiti all'anno 2009. La media del triennio 2007-2009 degli stessi si posiziona sui 1.666,4 milioni di euro. La ripartizione territoriale dei contributi sociali riportati (tabella 5), conferma il trend che l'ammontare più alto è pagato dalle regioni del Sud con il 58% dei contributi versati, mentre i datori di lavoro del Nord versano il 35% dei contributi seguiti da quelli del Centro con il 7% del totale. Questi dati si riscontrano con il numero di lavoratori agricoli dipendenti¹¹, più alto al Sud, circa 520.000 unità, che rappresentano il 50% del totale. ■

Tabella 5 – Contributi sociali versati dai datori di lavoro per la sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca per zona geografica nel 2009 (milioni di euro)

	CONTRIBUTI SOCIALI	%
Nord	571,3	35
Centro	120,4	7
Sud	952,4	58
Totale	1.644,1	100

Fonte: ISTAT – Conti economici regionali 2012

⁸ Derivante dalle disposizioni contenute nell'art.34 del D.P.R. 633/72, modificato dal D.L. 35/2005 e dal D.L. 262/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁹ Derivante dalle disposizioni contenute nell'art.34, comma 11 del D.P.R. 633/72, modificato dal D.L. 35/2005 e dal D.L. 262/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007.

¹⁰ Da intendere come tributi il cui fondamento va ricercato nelle esigenze di solidarietà generale, in quanto rispondente alla finalità di garantire la protezione personale dell'individuo in fasi critiche quali la vecchiaia e la disoccupazione. Nel dato riportato nel presente lavoro non sono inseriti i contributi pagati dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti.

¹¹ Osservatori statistici INPS 2010.

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 11.6.2012 - AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

GIANMARCO TARDELLA | Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11.6.2012 (cui ha fatto seguito in pari data la correlata circolare esplicativa n. 23/E) ha stabilito, a favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricola, la possibilità di disapplicare automaticamente sia la penalizzante disciplina delle c.d. società di comodo (art. 30 della Legge 23.12.1994 n. 724) sia le disposizioni sulle società in perdita sistemica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13.8.2011 n. 138 conv. nella L. 14.9.2011 n. 148, secondo cui le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta sono considerate di comodo anche se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 della L. n. 724/1994).

In proposito, occorre ricordare che la disciplina delle società di comodo e le indicate disposizioni sulle società in perdita sistemica possono essere normalmente disapplicate solo a seguito della presentazione, all'Agenzia delle Entrate, di una specifica istanza di interpello.

Con il suindicato provvedimento direttoriale dell'11.6.2012 è stata prevista una causa automatica di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, senza dover quindi assolvere all'onere di presentazione di una istanza di interpello, a favore delle società agricole (che, secondo la definizione ivi contenuta, sono quelle che "esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D. Lgs. 29.3.2004 n. 99").



L'impatto del decreto legge n. 83/2012 sull'economia

GIANFRANCESCO ROMEO | Ministero dello sviluppo economico

LIVIA REGIS | Ministero dello sviluppo economico

KEYWORDS decreto Crescitalia, internazionalizzazione, contratti di rete

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "Crescitalia")¹ ha come obiettivo l'attivazione di molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e lo stimolo al dinamismo imprenditoriale attraverso:

- l'attrazione di capitali privati;
- l'accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato;
- il rilancio dei settori dell'edilizia e delle costruzioni e misure per lo sviluppo dei porti;
- la costituzione del Fondo per la Crescita Sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese;
- il credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato;
- l'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese;
- misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, al sostegno all'internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, provvedimenti per ridurre i tempi della giustizia civile.

Tra le misure di impatto sull'economia, nell'ottica del recupero di risorse per lo sviluppo e la crescita, non solo va considerata la razionalizzazione delle agevolazioni alle imprese, ma anche il riordino del fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica (ex FIT), denominato dal legislatore "Fondo per la crescita sostenibile". L'obiettivo prioritario del Fondo è il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale articolati su tre linee strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3)

la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Per ogni obiettivo è istituita una sezione dedicata nell'ambito del Fondo.

L'opera di semplificazione e "disboscamento" del passato sistema di incentivazione è continuata con l'abrogazione di 43 norme di agevolazioni alle imprese, gestite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Si tratta di norme in parte con scarsa o nulla operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico, e in parte ancora attive con un numero elevato di procedimenti pendenti. Tra le norme abrogate si segnalano in particolare la legge n. 488/1992 e quelle relative alla programmazione negoziata, ovvero i Contratti di Programma, i Contratti di Localizzazione e i Contratti d'area. Al nuovo Fondo affluiranno gli stanziamenti iscritti al bilancio ma non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MiSE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si andranno in questo modo a recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi. Saranno altresì disponibili le risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)" istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stimabili in circa 1,2 miliardi di euro. Le somme potranno essere utilizzate per finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi finanziati dall'UE e dalle Regioni, anche ad altre forme di agevolazione, ad eccezione del credito di imposta. Si aboliscono gli interventi a fondo perduto.

Il decreto "Crescitalia" punta inoltre ad accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali alla concorrenza con modificazioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento degli stessi. Il provvedimento ha infatti l'obiettivo

¹ Convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012.

di incalzare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Altro tema importante trattato dal decreto legge n.83/2012 è il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Vengono infatti riordinate e semplificate le procedure relative all'apposito Fondo istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, garantendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI. Sono istituiti inoltre i consorzi per l'internazionalizzazione, la cui *mission* sarà indirizzata alla costituzione di nuove forme, alla formazione e alla promozione del *Made in Italy*. I settori di appartenenza delle aziende consorziate sono inoltre estesi a quelli dei servizi, del commercio e dell'agroalimentare. La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del MiSE per sostenere tali progetti. Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l'internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria.

Tra le altre misure è stata inserita una ulteriore semplificazione relativa alla modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell'articolo 24 del "Codice dell'Am-

ministrazione digitale". In più, alle PMI che sottoscrivono tale contratto viene estesa la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l'internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione agli stessi.

Tra le semplificazioni va inoltre ricordato l'intervento operato sulla normativa relativa alla Srl semplificata, già istituita dall'art.3 del Decreto Legge Liberalizzazioni: l'articolo 44 disciplina che la costituzione per atto pubblico di società a responsabilità limitata a capitale ridotto (pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro) possa essere realizzata anche da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni. Lo stesso articolo 44 stabilisce che, per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministero dell'economia e delle finanze promuova un accordo con l'Associazione Bancaria Italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani under 35 che inizino un'attività imprenditoriale costituendo una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Di notevole impatto economico per il sistema produttivo è, infine, la misura relativa alla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. Viene elevata da 200 mila a 2 milioni di euro la soglia di volume d'affari dei soggetti passivi (imprese e partite IVA) che possono avvalersi dell'esigibilità dell'IVA all'atto del pagamento della fattura, posticipando il pagamento dell'imposta a tale momento. Una misura in grado di dare un importante ed immediato sollievo alla liquidità di un numero significativo di piccole imprese su cui tendono a scaricarsi i ritardi di pagamento della PA e delle imprese private di maggiori dimensioni. ■



Intervista a Filippo Palombini

ADRIANO ANTINELLI | Dottore agronomo

KEYWORDS bioenergie, agro-energie, decreto Crescitalia

Per la rubrica "Il punto di vista" è stata realizzata un'intervista all'Ing. Filippo Palombini, titolare insieme al fratello Andrea dell'omonima azienda. La Società Agricola Palombini Filippo e Andrea è un'azienda di allevamento di bovini da latte che dal 2008 ha investito in agro-energie installando un impianto di biogas, un impianto di teleriscaldamento aziendale per il recupero del calore e un impianto fotovoltaico in sostituzione di eternit. L'azienda ha ricevuto il premio Bioenergy 2012 alla Fiera di Cremona per l'integrazione tra agricoltura, agro-energia e paesaggio.

Il c.d. decreto "Crescitalia" si è posto l'obiettivo di attivare varie misure necessarie a stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e lo stimolo al dinamismo imprenditoriale. Ritiene che nel settore agricolo sia stato dato il giusto spazio ad interventi mirati per assicurare questo obiettivo?

Personalmente, almeno per il settore agricolo, ritengo che sia stato fatto solo un piccolo passo in avanti, ma ancora non determinante. Alcune misure coinvolgono l'agricoltura di riflesso, come possono essere le semplificazioni in materia di edilizia, società, lavoro, amministrazione ed efficienza energetica. Le misure che, invece, la coinvolgono direttamente sono specificamente contenute nell'art. 59 e soprattutto nell'art. 34 sulla filiera dei biocarburanti. È anche vero che non era il decreto "Crescitalia" il documento legislativo nel quale ci si doveva aspettare il massimo dell'impegno per lo sviluppo dell'agricoltura, mentre ancora si discute di nuova PAC, di modifica del Decreto MIPAF 2006 e dei recenti, seppur ritardatari, decreti usciti sulle FER. Trattando la questione dei biocarburanti, però, ci si poteva aspettare un intervento più deciso del legislatore, almeno sull'uso dei sottoprodotti di matrice organica nel più ampio mondo delle agro-energie e della valorizzazione degli scarti, e soprattutto sul biometano.

Il vero nocciolo della questione, infatti, sta nella catalogazione e nel riutilizzo dei sottoprodotti di natura organica, nonché nella possibilità di trasformazione in carburanti ed energia. Le biomasse di scarto oggi rappresentano nel loro complesso una immensa risorsa, ma sono in un pericoloso bilico normativo tra sottoprodotti da valorizzare o rifiuti da smaltire, con tut-

te le inevitabili conseguenze che si riflettono sugli operatori. Per fare un esempio, ad oggi una industria di trasformazione agroalimentare ha la possibilità di ottenere lo spandimento nei campi dei fanghi biologici provenienti dalla depurazione delle acque di processo poiché vengono trattate come sottoprodotto con caratteristiche ammendanti, mentre non potrebbe avviarli al recupero energetico in un altro impianto agricolo, ad esempio per la produzione di biometano, perché in questo caso rientrerebbero nella normativa dei rifiuti.

In particolare, tra le iniziative previste per il settore, l'articolo 34 individua una serie di misure preordinate non solo a razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, ma anche a favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-comunitari. Cosa ne pensa?

Quando si parla di biocarburanti bisogna fare un distinguo. Negli ultimi anni la corsa ai biocarburanti si è fermata ai cosiddetti "di prima fascia", ovvero quelli derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli come gli oli vegetali (biodiesel) e le colture da zucchero (bioetanolo). Tali biocarburanti hanno acceso la polemica sul fatto che la loro produzione non sia sostenibile: la conversione dei terreni agricoli da "uso alimentare" ad "uso energetico" e l'accaparramento dei terreni nei Paesi in via di sviluppo hanno provocato distorsioni sul mercato degli alimenti, rappresentando una pericolosa alternativa all'agricoltura tradizionale. Molto spesso, inoltre, la filiera lunga e il generale impatto ambientale della semina, della raccolta, dello sfruttamento industriale e del trasporto ne hanno messo in dubbio l'effettiva sostenibilità anche dal punto di vista ambientale oltre che economico. Anche se talvolta questo aspetto viene presentato con eccessiva enfasi, forse frutto di una distorta rappresentazione dei dati da parte della lobby del fossile, è lecito che nascano dubbi in tal senso.

Ora, soprattutto in Europa, si parla di biocarburanti di seconda fascia, cioè derivanti dal recupero energetico di sottoprodotti di scarto, costituiti prevalentemente da biomasse di scarto provenienti dalle lavorazioni agricole e agroindustriali. Questo è sicuramente un settore che invece ha enormi prospettive,

anche perché si integra con l'agricoltura tradizionale, sostenendola da un punto di vista economico e di competitività, con indubbi vantaggi anche ambientali. Però occorrono passi decisi e coraggio legislativo, ma soprattutto chiarezza e semplificazione.

Faccio un esempio. In Italia il mondo del biogas ha una grande potenzialità: questo viene estratto con tecnologie collaudate e relativamente semplici dagli scarti dell'intera industria agroalimentare, spesso in scala medio-piccola. Sul biogas quindi si può costruire, in modo sostenibile e coinvolgendo il mondo agricolo, la nostra filiera del biometano, che si stima possa raggiungere fino al 10% del fabbisogno di metano della nazione. Malgrado ciò, non sono ancora usciti i decreti attuativi (previsti per settembre 2011) sulle regole e sull'incentivazione. Da un lato, quindi, si stimola il mercato ad acquistare; dall'altro non si danno le regole su come produrre. È evidente che non è questa la strada per la crescita. I nuovi decreti sulle FER, che tanto amaro in bocca hanno lasciato agli operatori, sono purtroppo frutto di queste lentezze legislative che hanno favorito in passato speculazioni insostenibili, la corsa all'accaparramento dei generosi incentivi spesso da fondi esteri e la costruzione delle grandi fabbriche di energia a scapito del mondo agricolo. Oggi il sano sviluppo e la crescita del settore ne pagano le conseguenze, ma non per la riduzione dell'entità degli incentivi che era inevitabile (e che comunque continuano a garantire la remunerabilità degli investimenti), ma per norme pesanti e poco chiare, nonché nuovi balzelli burocratici che sono stati introdotti.

Il legislatore modifica la disciplina del riconoscimento della premialità doppia (c.d. "double counting"), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti, precisando, tra l'altro, che possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, e la cui provenienza e trasformazione sia esclusivamente nazionale e co-munitaria. Cosa determinerà, secondo lei, questa misura?

Occorre precisare che l'obbligo di immettere sul mercato un

quantitativo minimo di biocarburanti (che raggiungerà il 4% nel 2014) è a carico di chi immette carburanti sul mercato, cioè delle industrie petrolifere, non degli agricoltori. Il fatto che il prodotto "made in Italy" proveniente dalle biomasse da scarto venga premiato rispetto alla coltura energetica e all'importazione è sicuramente un vantaggio, poiché stimola il mercato interno e virtuoso, ma non può essere considerato un passo decisivo. D'altro canto, i problemi esistenti come burocrazia, incertezze normative e difficoltà nell'ottenere il credito rimangono purtroppo gli stessi. Non è detto che all'aumento della domanda possa seguire un aumento dell'offerta, specialmente nelle piccole e medie imprese agricole, che sono il nostro tessuto principale. In sostanza, l'imprenditore agricolo da questa norma è stimolato ma non ha risolto le incertezze né i problemi che aveva fino ad oggi.

Secondo lei, la norma prevista nel decreto Sviluppo per i biocarburanti potrà assicurare il ripristino di condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari e internazionali di libero mercato? Quale altra misura sarebbe necessaria?

Come detto, non credo sia sufficiente. Quello che rappresenta un vero ostacolo alla crescita è rappresentato dai conflitti di competenze tra i vari enti e soggetti preposti alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti, come anche per l'uso dei sottoprodotti. Spesso l'operatore si trova nell'incertezza se rivolgersi al comune, alla provincia, alla ASL, alla regione, a questo o quel ministero, ecc., e non ha un punto di riferimento istituzionale unico e certo. Oggi l'agricoltura si trova di fronte ad una vera sfida, ossia quella di integrare alla sua tradizionale vocazione di fabbrica del cibo e di presidio sul territorio anche il ruolo di smaltimento e di produzione di energia. In tal senso, il recupero energetico dei sottoprodotti copre un ruolo di primo piano anche e soprattutto perché rende attuabile l'idea di un'agricoltura in grado di riciclare alla scala dell'impresa agricola e non della filiera industriale. Per fare questo, servono però regole certe e trasparenti e meno burocrazia. In primo luogo emanare al più presto il decreto sullo sviluppo del biometano, e poi fare chiarezza normativa sui sottoprodotti e sui loro possibili usi. ■

Novità introdotte dagli ultimi riferimenti normativi in materia di agro-energie

RICCARDO SQUATRITO | Università di Palermo

GIORGIO VOLPE | Dottore agronomo

KEYWORDS agroenergie, decreto rinnovabili elettriche, finanziamenti

Negli ultimi anni la green economy è stata uno dei principali settori produttivi in crescita, creando decine di migliaia di posti di lavoro, tant'è che l'occupazione nelle imprese che operano all'interno della filiera delle fonti energetiche rinnovabili è stimata in 369.000 unità¹. Il valore del comparto delle rinnovabili, espresso come finanziamenti erogati dalle banche nel periodo 2007-2011, è stimato in oltre 20 miliardi di euro². In particolar modo, a distinguersi è stato il settore del fotovoltaico, che ha conosciuto nell'ultimo triennio una crescita esponenziale interessando anche il comparto agricolo, con installazioni di impianti a terra o su strutture dedicate ad attività produttive quali: serre, stalle, tettoie ed altri fabbricati rurali.

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili continua ad assumere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Il decreto Sviluppo, varato a giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri, contiene una serie di misure per stimolare la ripresa dell'attività economica nazionale. Le misure relative al comparto agro-energetico sono comprese nell'art. 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti", nell'art. 57 "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy" e nell'art. 59 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo".

L'art. 34 prevede misure a favore dei produttori di biocarburanti per migliorare la ricerca tecnologica necessaria alla produzione di quelli di seconda generazione. Con questa norma il legislatore si è posto l'obiettivo di favorire l'utilizzo di biocarburanti prodotti nel territorio comunitario per ridurre la quota di CO₂ immessa in atmosfera. Inoltre, definisce i sottoprodotti ed i rifiuti da valorizzare per la produzione di energia, con la riserva che siano di origine comunitaria e che non siano destinati ad altri fini produttivi o commerciali. L'art. 34, peraltro, razionalizza i controlli sulle importazioni di biocarburanti da

Paesi terzi al fine di garantire il perseguimento di determinati standard ambientali e sociali nel corso del processo produttivo, determinando di fatto una più leale concorrenza con le produzioni comunitarie.

Il decreto sviluppo, con l'art. 57, amplia il ventaglio dei beneficiari dei 470 milioni di euro disponibili all'interno del Fondo Kyoto. Quest'ultimo è un fondo rotativo istituito con la Legge Finanziaria 2007 per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione di investimenti destinati alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, così come previsto dal Protocollo di Kyoto. A beneficiarne, fra gli altri, saranno anche i soggetti privati che operano nei campi di ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione, nonché soggetti che operano nella ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie innovative nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia.

L'accesso al fondo consente di avvalersi di finanziamenti ad un tasso agevolato dello 0,5% di durata non superiore a settantadue mesi. Ai soggetti beneficiari si impone l'assunzione a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni e, qualora le assunzioni superino le tre unità, almeno un terzo dei posti assegnati deve essere riservato a neolaureati di età non superiore a 28 anni. È evidente come la misura abbia principalmente lo scopo di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile che in Italia ha ormai assunto contorni preoccupanti, con tassi nettamente più alti rispetto ai valori medi relativi all'UE-27.

Infine, il comma 8 dell'art. 59, al fine di programmare correttamente lo sviluppo delle agro-energie nei contesti territoriali e di dimensionare gli impianti in base alle risorse presenti, impone alle Regioni di presentare annualmente una relazione sull'effettiva disponibilità di biomassa di origine agricola.

¹ Dati Unioncamere aggiornati al primo trimestre 2012.

² Dati emersi nel Forum Abi "Green 2012: nuova energia alle energie rinnovabili".

Da quanto sopra esposto, si evince come il tanto atteso decreto Sviluppo non abbia tenuto conto delle esigenze dell'imprenditoria agricola che opera nel settore agro-energetico ed abbia invece favorito il settore industriale e dei servizi, puntando maggiormente all'aumento del livello occupazionale. Va notato, inoltre, che non sono state realmente stanziare nuove risorse finanziarie; infatti, il fondo Kyoto era già stato istituito con la legge finanziaria 2007, mentre il nuovo decreto si limita ad allargarne il bacino di utenza.

All'imprenditore agricolo che intende investire nel settore agro-energetico, dunque, non resta che fare riferimento agli incentivi presenti nel Quinto Conto Energia³ per gli impianti fotovoltaici o prendere in considerazione l'incentivazione prevista dal "decreto rinnovabili elettriche"⁴, relativo agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaici.

Ad oggi, la produzione di energia da biomassa, biogas e bioliquidi è certamente una delle attività produttive a cui prestare particolare interesse, soprattutto in questo momento di forte crisi per l'agricoltura. Gli interessi in campo sono estremamente elevati e per questa ragione, con il precedente sistema d'incentivazione, si sono avute grosse speculazioni; si pensi alle centinaia di impianti a biogas sorti nel nord Italia negli ultimi 5 anni. Tutto questo ha determinato pesanti conflittualità con le filiere food del settore cerealicolo-zootecnico. Grandi estensioni di superfici destinate alla

produzione di cereali per l'alimentazione animale sono state dedicate all'approvvigionamento degli impianti a biogas. Da qui la necessità di emanare un nuovo provvedimento normativo che in modo più mirato riesca a razionalizzare gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia capace di frenare le grosse speculazioni e che più concretamente possa supportare gli operatori del settore agricolo. Fra le misure introdotte con il "Decreto rinnovabili elettriche" si riscontra la presenza di tariffe premio per chi dimostra di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra o per chi immette il calore prodotto con impianti di cogenerazione in reti di teleriscaldamento. Inoltre, il decreto differenzia la materia prima utilizzata ed introduce tariffe incentivanti più elevate per gli impianti alimentati con sottoprodotti di origine organica.

Il "Decreto rinnovabili elettriche" fissa il raggiungimento di un capitolo di spesa annua pari a 5,8 miliardi di euro. Al momento la spesa si attesta sui 3,5 miliardi di euro; da qui si evince la reale opportunità per chi intende investire nelle agro-energie. Giova notare che l'installazione di impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi rappresenta una ulteriore grossa opportunità per il settore agricolo, perché renderà necessaria la nascita di nuove figure professionali che operino nelle filiere di raccolta, trasformazione e logistica della materia prima da inviare presso gli impianti. Tutto questo si tradurrà in un aumento del livello occupazionale in agricoltura e del reddito dell'imprenditore agricolo. ■



³ Decreto ministeriale del 5 luglio 2012.

⁴ Decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

Fondi dal Decreto Sviluppo per le crisi di mercato

FABIAN CAPITANIO | Università degli Studi di Napoli Federico II

KEYWORDS incertezza, gestione del rischio, sostegno pubblico

Con l'articolo 59 del D.L. n. 83/2012, il Governo ha stanziato 20 milioni di Euro presenti nel bilancio AGEA per il finanziamento di misure per contrastare le crisi di mercato in agricoltura. Data l'esiguità delle somme messe a disposizione, non è un intervento da intendersi risolutivo per una questione che riveste una importanza decisiva per la competitività e sostenibilità del settore primario nazionale, ma certamente rappresenta un segnale di attenzione del Governo italiano.

Del resto, la problematica dell'instabilità dei redditi nel settore primario è una delle principali sfide che accompagneranno l'evoluzione dei sistemi agricoli internazionali per i prossimi anni, unitamente alla crescita e al cambiamento della domanda alimentare, al cambiamento climatico, al risparmio idrico, alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi in generale. Già, da tempo, inoltre, l'intervento pubblico cerca di affrontare la questione supportando a livello finanziario l'adozione di strumenti per la gestione del rischio di reddito da parte delle aziende agricole.

In ambito comunitario, la normativa scaturita dall'Health-Check (Art. 68, Reg. CE n. 73/2009) concede ampia autonomia gestionale agli Stati membri, autorizzati ad utilizzare fino al 10% dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in casi chiaramente definiti, tra cui supporto allo strumento assicurativo¹ e a fondi di mutualità². Ancora, il regolamento CE n. 479/2008, di riforma dell'OCM vino, introduce la possibilità di ammettere strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto e i fondi di mutualità (art.7), così come il Regolamento CE n. 1234/2007, che riforma l'OCM dell'ortofrutta, con l'art. 103 quater, introduce la possibilità/necessità di misure specifiche per la gestione del rischio di reddito e per la pre-

venzione delle crisi.

Più recentemente, la stessa proposta sul nuovo regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020 conferma l'orientamento della Commissione, chiaramente emerso durante i lavori preparatori, di prevedere nel II Pilastro della Politica Agricola Comunitaria (Pac) risorse dedicate alla gestione dei rischi di reddito in agricoltura.

La scelta operata dalla Commissione con le proposte di regolamento per la politica agricola per il periodo finanziario 2014-2020 è quella di dare agli Stati Membri la possibilità di utilizzare, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, risorse attraverso cui sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione dei rischi.

Quanto il sostegno pubblico ha garantito, e garantisce, il settore contro le crisi di mercato?

In via sintetica è necessario puntualizzare alcuni aspetti: le possibili fonti di incertezza per il risultato economico delle aziende del settore primario sono molteplici, così come gli eventi rischiosi hanno probabilità di manifestazione diversa, ma soprattutto rischi diversi richiedono strumenti diversi per la gestione degli stessi. Inoltre, molto spesso capita che i rischi non siano definitivamente delineabili e, allo stesso modo, non è possibile gestire l'incertezza dei risultati economici tramite il ricorso ad unico strumento. Ancora, ci sono dei rischi che possono essere utilmente gestiti dall'imprenditore agricolo con le proprie capacità (ricorrendo alla diversificazione produttiva o delle attività, ai propri risparmi o al credito) e, all'estremo opposto, c'è la necessità di una qualche forma di solidarietà pubblica in caso di eventi calamitosi non prevedibili e le cui conseguenze non sono gestibili dai singoli individui.

La maggior parte dei rischi per il settore primario, però, sono

¹ E' prevista la possibilità di utilizzare il primo pilastro per sovvenzionare misure a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie (Art.70, Regolamento CE 73/2009).

² L'art. 71 dello stesso regolamento prevede la possibilità di finanziare fondi mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori per le perdite economiche derivanti da malattie animali o vegetali o dalla manifestazione di un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso ad un determinato evento di portata geografica limitata.

“in between”, ovvero, possono manifestarsi in modi diversi in termini di frequenza, significatività e correlazione, in modo che nessun singolo strumento possa essere considerato “ideale” per ogni circostanza. Ne consegue che ogni forma di sostegno pubblico alla gestione del rischio e delle crisi in agricoltura dovrebbe avere un sufficiente grado di flessibilità per essere adattato alle diverse esigenze del momento e dei singoli Paesi, e contestualmente seguire le evoluzioni delle situazioni economiche.

A fronte di queste considerazioni, va evidenziato come in Italia l'intervento pubblico nell'ambito della gestione del rischio di reddito in agricoltura è stato confinato quasi univocamente nel sostegno ai premi delle polizze assicurative. Il sistema assicurativo dell'agricoltura italiana nel 2011 ha assicurato un valore di circa 6 miliardi di Euro, per i quali sono stati pagati più di 300 milioni di premi comprendenti sia la quota a carico delle imprese che il sussidio. La maggior parte dei certificati assicurativi emessi nel 2011, poco meno dell'80%, sono sottoscritti nelle regioni settentrionali.

Le criticità di tale sistema di intervento pubblico sono identificabili fondamentalmente in due aspetti:


1. la bassa percentuale di produzione assicurata sul totale (circa il 20%) e la concentrazione geografica degli assicurati;
2. la totale inadeguatezza dello strumento assicurativo per fronteggiare crisi di reddito non imputabili ad avversità atmosferiche.

In sostanza, non si è tenuto conto della molteplicità e specificità dei diversi strumenti possibili per i diversi rischi.

Quindi, i 20 milioni stanziati il 22 giugno 2012, dovrebbero rappresentare l'occasione di pensare ad un nuovo modello di intervento pubblico per la gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e non più (e non solo) come finanziamento di interventi ad hoc.

L'obiettivo dell'intervento pubblico dovrebbe mirare in particolar modo ad accrescere il potenziale di autoassicurazione degli agricoltori contro i rischi meno gravi a livello di azienda, sostenendo gli agricoltori nel ricorso ai molteplici strumenti privati e migliorandone la protezione attiva (reti anti-grandine, irrigazione contro la siccità, ad esempio). Si dovrebbe pensare, quindi, ad intervenire sulla capacità degli agricoltori di affrontarne le conseguenze, promuovendo con decisione l'implementazione di nuovi strumenti, quali la costituzione di fondi mutualistici o di riserve precauzionali, attraverso incentivi diretti e indiretti (benefici fiscali e previdenziali).

Parallelamente, l'intervento istituzionale non dovrebbe rinunciare all'esplorazione delle possibilità offerte da strumenti innovativi quali assicurazioni indicizzate su parametri climatici, in cui la presenza pubblica potrebbe essere relegata utilmente alla garanzia del funzionamento degli strumenti e alla fornitura di informazioni. ■



Glossario

SIMONA NIZZA | Inea

AGENSUD Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, istituita nel 1986 in sostituzione della Cassa del Mezzogiorno (Casmez) e a sua volta soppressa nel 1992. La Cassa del Mezzogiorno (Casmez) è stato un ente pubblico italiano creato dal governo di Alcide De Gasperi per finanziare iniziative industriali tese allo sviluppo economico del meridione d'Italia, allo scopo di colmare il divario con le regioni settentrionali.

CONTRATTO DI RETE è una nuova forma giuridica nata nel 2009 per consentire alle imprese di sviluppare network mantenendo l'individualità ma regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici. Si tratta, quindi, di uno strumento innovativo volto a favorire la collaborazione tra imprese allo scopo di accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato per mezzo di un programma comune di sviluppo strategico. Il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dalla L. n. 33/2009, di conversione con modifiche del D.L. n.5/2009 n. 5, c.d. «Decreto incentivi» (art. 3, comma 4-ter).

CREDITO D'IMPOSTA è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, a richiederne il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi.

CREDITO PESCHERECCIO trattasi di finanziamenti tramite il Ministero della Marina Mercantile concessi per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, potenziamento di navi, impianti a terra ed in mare, oltreché per l'acquisto di automezzi isotermitici, attrezzature varie per il miglioramento della pesca. Sono previsti anche prestiti per il finanziamento del capitale di esercizio. I soggetti interessati sono i pescatori marittimi e loro cooperative o consorzi di cooperative.

FIT il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, previsto dall'art. 14 della L. 46/82 e gestito dal Ministero delle Attività Produttive, è uno strumento finanziario destinato al sostegno dei programmi di ricerca relativi ad attività preponderanti di sviluppo precompetitivo. L'obiettivo generale che si prefigge consiste nell'incentivare le attività di ricerca volte allo sviluppo tecnologico in qualunque settore. Il FIT finanzia le se-

guenti tipologie di azioni:

- programmi di ricerca che prevedono preponderanti attività di sviluppo precompetitivo con eventuali attività connesse di ricerca industriale;
- programmi di ricerca che comprendono attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca, l'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri già esistenti.

FONDI DI MUTUALITÀ scaturiscono dall'associazione di imprenditori per accantonamento di fondi al fine di soccorrere vicendevolmente in caso di necessità, attraverso l'unione e le associazioni per il reciproco aiuto: mettere a disposizione comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati, ha il fine positivo ed efficace della gestione di risorse comuni senza finalità di lucro. Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori, che scelgono di affrontare e condividere il rischio autofinanziandosi.

GREEN ECONOMY si definisce economia verde, o più propriamente economia ecologica, un modello teorico di sviluppo economico dove oltre ai benefici (aumento del Prodotto Interno Lordo) di un certo regime di produzione si prende in considerazione anche l'impatto ambientale, cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro trasporto e trasformazione in energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che produce la loro definitiva eliminazione o smaltimento. Questa analisi propone come soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica in grado di ridurre il consumo d'energia, di risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.) e i danni ambientali promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile attraverso l'aumento dell'efficienza energetica e di produzione che produca a sua volta una diminuzione della dipendenza dall'estero, l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento locale e globale, compreso quello elettromagnetico, fino all'istituzione di una vera e propria economia sostenibile a scala globale e duratura servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'energia eolica, l'energia solare, l'energia idraulica) e procedendo

al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto domestico o industriale evitando il più possibile sprechi di risorse.

ICI Imposta comunale sugli immobili " è un tributo comunale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana Imposta, istituita nel 1993. L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare, che grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, a qualsiasi uso essi siano destinati a fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.

IMU Imposta Municipale Unica, che si ottiene moltiplicando il valore imponibile (costituito dal valore dell'immobile -fabbricato o terreno) per l'aliquota fissata - imposta = valore catastale × aliquota.

INRAN Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari.

IRAP Imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il D.legs. 446/1997. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia: un'impresa commerciale; un produttore agricolo; un ente non commerciale o un ente pubblico; una banca o un'assicurazione. Per i produttori agricoli la base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione, come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.

IRES Imposta sul reddito delle società, istituita con D.legs. 344/2003. È una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%. L'IRES colpisce quattro categorie di soggetti: società di capitali residenti, enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti. Il reddito soggetto ad IRES è interamente assoggettato alla categoria del reddito d'impresa (art.83 del testo unico delle imposte sui redditi), a meno che non si tratti di enti non commerciali (di cui al n.3 dell'elenco sopra esposto), i quali

imputano i propri redditi alle categorie previste per l'IRPEF (ad esclusione del reddito da lavoro autonomo e del reddito da lavoro dipendente).

IRPEF Imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta in Italia nel 1974 con il D.P.R. n.597/1973 ed è attualmente regolamentata dal D.P.R. n.917 del 1986. Il presupposto di tale tributo è rappresentato dal possesso dei redditi, in denaro o in natura, appartenenti alle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.

IVA Imposta sul valore aggiunto. È un'imposta indiretta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi. Si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni di beni e servizi, è proporzionale al prezzo di cessione e ha come base di calcolo la fattura commerciale.

ONERI CONSORTILI sono dei contributi da pagare ai consorzi di bonifica. Tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, strade, ecc.), che si trovano nel comprensorio di un Consorzio contribuiscono alle spese sostenute dallo stesso. Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo (o immobile che dir si voglia), quale apporta un incremento di valore.

POLIZZA è il nome con cui si designa il contratto di assicurazione, mediante il quale, l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice civile).

PROTOCOLLO DI KYOTO è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 160 Paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia. Il trattato prevede, tra l'altro, l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di

zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008-2012.

SIMEST Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A. è una azienda italiana che assiste le imprese italiane che investono all'estero. È controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti. È stata creata dal Ministero del Commercio Internazionale a seguito della Legge 100/90 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) che disponeva la creazione di una società che partecipasse le aziende create all'estero da imprese italiane, che fornisse loro consulenza e assistenza e che ne promuovesse e sviluppasse le attività.

SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innova-

zione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

SOCIETÀ DI COMODO sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopo di elusione oppure per consentire ad un imprenditore occulto di non apparire direttamente nell'attività. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina. ■

Agrifisco

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA



NUMERO 1 - SETTEMBRE 2012

DIRETTORE RESPONSABILE

Salvatore Tudisca

COMITATO SCIENTIFICO

Lucia Briamonte, Raffaella Pergamo,
Salvatore Tudisca, Stefano Vaccari

COMITATO DI REDAZIONE

Lucia Briamonte, Antonio Cristofaro,
Paola D'Avena, M. Assunta D'Oronzio,
Corrado Ievoli, Raffaella Pergamo,
Alessandra Pesce, Gianmarco Tardella,
Filippo SgROI

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Gabriele Cassani, Barbara Marcantoni,
Simona Nizza, Giulio Viggiani

ELABORAZIONI STATISTICHE

Marco Amato

PROGETTO GRAFICO

Laura Fafone

IMPAGINAZIONE

Ufficio Grafico:
Jacopo Barone, Pierluigi Cesarini, Fabio Lapiana, Sofia MannoZZi

COORDINAMENTO EDITORIALE

Benedetto Venuto

SEGRETERIA

Lara Abbondanza, Roberta Capretti

CONTATTI

agrifisco@inea.it